

N. 00937/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00486/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2017, proposto da:
Rosaria Tolomeo, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zofrea, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principe Umberto, N. 27-29;

contro

Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dagli avvocati Annarita De Siena, Santa Durante, Saverio Molica, con
domicilio eletto presso lo studio Annarita De Siena in Catanzaro, via Giovanni
Jannoni, 68;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione 21.02.2017 n. 18, notificata in data 27.02.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che la ricorrente, producendo una dichiarazione autenticata proveniente dalla propria madre, deduce in giudizio che l'immobile da demolire, abitato dal proprio nucleo familiare (composto anche dal marito e da due figli minori), è stato edificato dal proprio padre negli anni 1964-1966, circostanza che era già stata fatta presente al Comune di Catanzaro in sede di sopralluogo, come da verbale dei VV.UU. del 19.9.2008;

Osservato che l'onere di fornire la prova dell'epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull'interessato, e non sull'Amministrazione, la quale, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il poterdovere di sanzionarla ai sensi di legge e di adottare, ove ricorrano i presupposti, il provvedimento di demolizione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2012 n. 703; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 2 luglio 2010 n. 16569). Conseguentemente, nel giudizio di impugnazione dell'ordinanza repressiva di un abuso edilizio, è onere del privato fornire la prova dello *status quo ante*, in quanto la P.A., di solito, non può materialmente accertare quale fosse la situazione dell'intero suo territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2012 n. 703; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 7 maggio 2012 n. 2083);

Ritenuto che, nel caso di specie, la ricorrente ha rappresentato documentalmente alla P.A. che i manufatti oggetto dell'ordinanza di demolizione sono stati realizzati prima del 1967 e che la medesima P.A., nella motivazione dell'atto impugnato, pur emanato a notevole distanza temporale rispetto al sopralluogo, ha omesso di controbattere alla censura con adeguati elementi istruttori;

Dato atto che la motivazione dell'atto amministrativo non può essere integrata mediante scritti o produzioni difensive, in quanto, a prescindere dalla questione della possibilità del ricorso alla motivazione postuma, la stessa non può considerarsi integrata da argomentazioni non promananti dallo stesso organo che ha emesso l'atto (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 marzo 2011 n. 1730); Considerato, per quanto sopra, che l'ordinanza impugnata è manifestamente illegittima e dev'essere annullata, per difetto di adeguata istruttoria e motivazione; Ritenuto che sussistono, per quanto sopra, i presupposti per l'adozione di una sentenza in forma semplificata di accoglimento del ricorso. Ritenuto che le spese del processo possono essere compensate, stante l'assenza di una soccombenza di tipo sostanziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente FF, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO